



CITTA' DI MENDICINO
PROVINCIA DI COSENZA

Deliberazione Originale della Giunta Comunale
N. 68 del 12 luglio 2022

OGGETTO: Incarico per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n. 598 del 12.06.2022, emesso in seguito a ricorso avanzato da SO.RI.CAL. SPA – Società Risorse Idriche in liquidazione.

L'anno duemilaventidue, il giorno **dodici** del mese di **luglio**, alle ore **12,30**, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

PALERMO ANTONIO	Sindaco	presente X	assente <input type="checkbox"/>
GRECO ANGELO	Vicesindaco	presente X	assente <input type="checkbox"/>
BUCARELLI IRMA	Assessore	presente <input type="checkbox"/>	assente X
RICCI MARGHERITA	Assessore	presente X	assente <input type="checkbox"/>
GIORDANO ROSSELLA	Assessore	presente X	assente <input type="checkbox"/>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco ing. Antonio Palermo.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale avv. Pietro Manna.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta per come sopra richiamata;

VISTO il D.Lgs 267/00;

VISTO il D.Lgs 165/2001;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri dei responsabili delle Aree interessate, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.Lgs 267/00;

CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, come approva, l'allegata proposta, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata.

Con successiva stessa votazione resa nei modi e forme di legge la Giunta Comunale, riscontrata l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/00.

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: incarico per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n. 598 del 12.06.2022, emesso in seguito a ricorso avanzato da SO.RI.CAL. SPA – Società Risorse Idriche in liquidazione.

PREMESSO CHE:

- In data 16.06.2022 la SORICAL S.p.A. ha notificato al Comune di Mendicino, tramite PEC, Ricorso per Decreto Ingiuntivo e Decreto Ingiuntivo n. 598 del 12.06.2022, sulla base delle seguenti fatture : Nr. VFSP21/0340 del 05.01.2021 per consumi 4 trimestre 2020; Nr. VFSP21/0953 del 01.04.2021 per consumi I trimestre 2021; Nr. VFSP21/1314 del 01.07.2021 per consumi 2 trimestre 2021; Nr. VFSP21/1672 del 01.10.2021 per consumi del 3 trimestre 2021; Nr. VFSP22/0344 per consumi 4 trimestre 2021; Nr. VFSP22/0595 del 01.04.2022, per un totale complessivo di Euro 502.752,43;
- Nel Ricorso per Decreto Ingiuntivo Sorical S.p.A. espressamente dichiara che *“Ai sensi dell’art.3.3 del contratto di cui sopra, il Comune si è obbligato a pagare alla ricorrente Società il corrispettivo del servizio di fornitura idropotabile fatturato trimestralmente dal Fornitore nella misura risultante dalla lettura dei contatori ai punti di consegna, che avverrà almeno due volte l’anno...e per i trimestri per i quali non si sia effettuata la lettura verrà fatturato un importo in acconto tenendo conto delle rilevazioni periodiche delle letture dei contatori e/o dei dati storici di consumo”*.
- Ora nel punto 3.1 della predetta convenzione si legge: *“Il volume della Fornitura idrica è preventivato in 739.200 metri cubi. Il Fornitore si riserva di variare tale valore in base ai dati storici acquisiti, con comunicazione all’Utente, che potrà muovere motivate contestazioni nel termine perentorio dei successivi 20 giorni...”*.
- Non risulta effettuata alcuna comunicazione all’Ente e non si comprende il sistema tariffario applicato. Né risulta comunicata alcuna lettura dei contatori da parte di SORICAL.
- la società creditrice fonda la propria pretesa creditizia sulla base delle sole fatture emesse, quando gli importi in questione sono frutto di autonoma determinazione da parte di Sorical che non ha alcuna competenza al riguardo.
- In verità, oramai da tempo, la giurisprudenza riconosce che: *“La fattura è inadeguata a far ritenere assolto da parte dell’opposto l’onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto, e ciò in quanto la fattura (e l’eventuale estratto delle scritture contabili) ove costituiscono titolo idoneo per l’emissione del decreto ingiuntivo, non costituiscono fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.”* (Trib. Novara, 16/03/2007; Fonte Sito Novara IUS.it, 2007).
- Ed in particolare, in tale sede, si evidenzia che le fatture emesse da SORICAL S.p.A. sono state ampiamente contestate in quanto SORICAL ha proceduto arbitrariamente ed in assoluta carenza di potere ad aumentare le tariffe per la fornitura di acqua all’ingrosso.
- L’oggetto della controversia è il contratto di utenza tra le parti, cui scaturisce la prestazione pecuniaria contestata nel suo ammontare, proprio in virtù degli aumenti determinati da Sorical S.p.A. nel corso degli anni. Ad ogni modo, relativamente alla determinazione unilaterale del prezzo dell’acqua da parte del gestore va richiamato il contenuto dell’art.154 del d.lgs. n.152/2006, secondo il quale il servizio idrico è reso in regime di tariffa e non di prezzo.
- Sul punto, la Corte Costituzionale, nella sentenza 4 febbraio 2010, n.29 ha ricordato come *“il legislatore statale, con la dettagliata disciplina della tariffa di tale servizio, persegue l’obiettivo -oltre che di tutelare l’ambiente- di applicare su tutto il territorio nazionale, a tutela della concorrenza, un uniforme regime tariffario. In particolare, l’art. 154, comma 1, del d.lgs. n.152/2006 elenca minutamente, a tal fine, gli elementi della tariffa, stabilendo che questa “costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinato tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che*

sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Sempre allo stesso fine, il comma 2 dello stesso art.154, evocato a parametro interposto, stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua".

- Analogamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 23 aprile 2010, n.142, ha poi precisato che *"la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ed è precluso al legislatore regionale intervenire nel settore, con una disciplina difforme da quella statale"*.
- Sulla scorta di tale ricostruzione da parte della Corte Costituzionale, va quindi escluso che la determinazione della tariffa possa avvenire con modalità diverse da quelle indicate dai competenti organi statali o che, addirittura, possa essere rimessa ad una unilaterale determinazione del gestore unico regionale.
- Con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009 n.166, la competenza spetta definitivamente all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
- In altre parole, il potere di determinare le tariffe per le gestioni non ancora a regime è stato trasferito alla Autorità di vigilanza a partire dal 2010 e poi successivamente all'approvazione dell'ARERA.
- Invero, è avvenuto che il corrispettivo per la fornitura è stato determinato e, poi, richiesto al Comune di Mendicino in misura non corrispondente a quella stabilita dalla normativa nazionale e dalla Delibere dell'ARERA.
- Il soggetto gestore del servizio di distribuzione dell'acqua potabile non può determinare il canone sulla base dei consumi presuntivi, in quanto possono chiedere il pagamento solo per l'acqua effettivamente erogata. *"Il contratto di erogazione di acqua è un normale contratto di somministrazione, avente natura privatistica e pertanto soggetto alla disciplina del codice civile, con la conseguenza che la pretesa del Comune, basata su un consumo minimo presunto o a "forfait" è illegittima"*. Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza del 22 maggio 2017 n. 12870 in merito alla illegittimità del canone idrico calcolato a forfait dal comune.
- Inoltre, con la delibera 580/2019/R/IDR del 27 dicembre, citata nelle fatture di Sorical, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-3) per il terzo periodo regolatorio, mantenendo stabilità e certezza nei criteri guida, in continuità con le regole introdotte a partire dal 2012.
- Con la predetta Delibera vengono introdotti maggiori strumenti e fasi di controllo al fine di garantire che eventuali aumenti tariffari siano possibili solo a seguito di investimenti effettivamente realizzati o di miglioramenti nella gestione certificati. Viene infatti confermata la presenza di un tetto agli aumenti, per la prima volta differenziato non solo sui costi operativi della gestione, ma anche in ragione dei ricavi per abitante servito.
- Peraltro, la regolazione per schemi regolatori declinata nell'Allegato A alla presente deliberazione è applicata attraverso la definizione di uno specifico schema regolatorio, corrispondente all'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria, che l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente propone all'Autorità ai fini della relativa approvazione.
- Inoltre, si legge nella citata Delibera che *"L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dai seguenti atti: a) il Programma degli Interventi (PdI) - di cui il Piano delle Opere Strategiche (POS), redatto secondo il precedente Articolo 3, costituisce parte integrante e sostanziale - specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023, distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi e riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie all'aggiornamento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06; b) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che ai fini della presente deliberazione rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico, al Rendiconto finanziario e allo Stato patrimoniale, redatti coerentemente con i criteri di cui all'Allegato A, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento,*

l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario di cui al comma 4.4 e del vincolo ai ricavi del gestore; c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento. 4.3 Nell'ambito della redazione degli atti di cui al precedente comma, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, una volta individuato il rapporto tra il fabbisogno di investimenti dal 2020 al 2023 ed il valore delle infrastrutture esistenti, nonché i costi operativi aggiuntivi associati alla presenza di significativi processi di aggregazione gestionale ovvero di nuovi processi tecnici gestiti, seleziona le regole di determinazione tariffaria applicabili nel pertinente schemaregolatorio ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 5 dell'Allegato A".

- Tali elementi sono assolutamente mancanti, né risulta avviato e concluso l'eventuale processo di verifica da parte dell'ARERA sui dati trasmessi da Sorical.

Tutto quanto sopra premesso, e tenuto conto che il riferimento nelle fatture alla predetta Delibera Arera ai fini delle tariffe applicate non rappresenta alcun dato certo e non contiene alcun riferimento numerico, rimandando a degli adempimenti cui avrebbe dovuto far fronte il soggetto gestore, occorre procedere all'opposizione al Decreto Ingiuntivo in questione.

CONSIDERATO che, per la medesima materia, pende già opposizione a decreto ingiuntivo avanzato da Banca Sistema S.p.A., alla quale aveva ceduto i crediti all'epoca vantati da SORICAL SPA nei confronti del Comune di Mendicino, in ordine alla quale era stata incaricata l'avv. Luisa Cimino del Foro di Lamezia Terme, che, pertanto, è già a conoscenza delle diverse problematiche sussistenti in ordine al decreto ingiuntivo de quo,

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

La premessa forma parte integrante e sostanziale di quanto deliberato

- 1) Di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n. 598 del 12.06.2022,, emesso in seguito a ricorso avanzato da SO.RI.CAL. SPA, Società Risorse Idriche in liquidazione.
- 2) Di incaricare, all'uopo, l'avv. Luisa Cimino, nata a Lamezia Terme il 13.5.1978, C.F. CMNLSU78E53M208G, del Foro di Lamezia Terme, con studio in Lamezia Terme alla via F. Colelli, 1, P.I. 03296020789.,
- 3) Di autorizzare il Sindaco, quale legale rapp.te pro tempore del Comune di Mendicino a rilasciare apposito mandato.
- 4) Di demandare tutti gli atti consequenziali, per il formale impegno della spesa derivante dalla presente proposta, al Responsabile del Settore 2 Amm.vo-Vigilanza ed al Responsabile del Settore Finanziario.
- 5) Di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di provvedere per opportunamente articolare un'adeguata difesa, visto il termine assegnato, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO-VIGILANZA

Avv. Antonio Filippelli




IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Luigi Lanzillotta


OGGETTO: incarico per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n. 598 del 12.06.2022, emesso in seguito a ricorso avanzato da SO.RI.CAL. SPA – Società Risorse Idriche in liquidazione.

Letta e sottoscritta
IL SINDACO
Antonio Palermo



GLI ASSESSORI:

Angelo Grillo




Irma Bucarelli


Rossella Giordano



Margherita Ricci



SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Avv. Pietro Manna



OGGETTO: incarico per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n. 598 del 12.06.2022, emesso in seguito a ricorso avanzato da SO.RI.CAL. SPA – Società Risorse Idriche in liquidazione.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL TESTO UNICO 18.8.2000, N. 267)

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER MOTIVI ESPRESSI NEL TESTO DELLA PROPOSTA

12 LUG. 2022

Mendicino,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO-VIGILANZA
Avv. Antonio Filippelli



PER LA REGOLARITA' CONTABILE

SETTORE FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole, per i motivi espressi nel testo della proposta;

Mendicino, 1.2.LUG.2022.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Luigi Lanzillotta



Si attesta che la presente proposta non comporta riflessi diretti e/o indiretti alla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio;

Mendicino,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Luigi Lanzillotta

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso d'Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO-VIGILANZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 12.07.2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni.



Il Responsabile del Servizio Segreteria/Amministrativo

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over a horizontal line.

Mendicino li 12.07.2022

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA – (ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.



Il Responsabile del Servizio Segreteria/Amministrativo

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over a horizontal line.

Mendicino li 12.07.2022

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del Servizio Segreteria/Amministrativo